

(N. 2522)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione.

(MORO)

di concerto col ministro del Tesoro

(MEDICI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MARZO 1958

Aumento dell'assegno ordinario a favore dell'Accademia Nazionale dei Lincei da lire 70.000.000 a lire 100.000.000, a decorrere dall'esercizio finanziario 1958-59.

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 18 luglio 1956, n. 785, elevava a lire 70.000.000 l'assegno ordinario a favore dell'Accademia nazionale dei Lincei.

Ma ben presto la suddetta dotazione si è dimostrata insufficiente in rapporto alla vasta attività che l'Accademia viene svolgendo, dalla pubblicazione di opere e di lavori scientifici allo svolgimento di convegni; dall'espletamento di concorsi al conferimento di importanti premi nazionali e internazionali, dalla formulazione di pareri per conto e nell'interesse anche di Amministrazioni pubbliche, alla partecipazione a Congressi.

Per la scarsità del suddetto stanziamento, l'Accademia non ha potuto evitare un disavanzo considerevole che si prevede aumenterà nell'anno in corso.

Tale situazione l'Accademia ha finora fronteggiato contraendo mutui, ma è evidente che si impongono ormai seri provvedimenti atti ad arginare e quindi sanare una situazione così preoccupante.

Per le suseposte considerazioni, in relazione anche alla posizione ed all'importanza che la Accademia Nazionale dei Lincei ha tra le pubbliche istituzioni dello Stato, si è ritenuta necessaria la emanazione di un apposito provvedimento legislativo, con il quale si prevede l'aumento da lire 70 a 100 milioni dell'assegno ordinario a favore della suddetta Accademia a decorrere dall'anno finanziario 1958-59.

In tal senso è stato predisposto l'unito disegno di legge.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

L'assegno annuo a favore dell'Accademia Nazionale dei Lincei, viene elevato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1958-59, da lire 70.000.000 a lire 100.000.000.

## Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvederà a carico dello stanziamento dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1958-59, destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.